

## Prescrizioni per competizioni sportive

Non può essere concessa licenza per **corse di cavalli o per altre simili gare**, se nel luogo a ciò destinato non si sia provveduto, con ripari materiali, a garantire all'incolumità degli spettatori.

Per le **corse ciclistiche o podistiche** a lungo percorso, l'apposizione dei ripari può essere limitata ai luoghi indicati dal SUAP, compresi, in ogni caso, il luogo di partenza e il traguardo.

Per le **gare di velocità di autoveicoli, aeronautiche e simili**, svolgentesi su strade ordinarie di interesse esclusivamente comunale, si osservano, oltre alle disposizioni stabilite dal codice della strada e dalle leggi e dai regolamenti speciali, anche tutte le altre prescrizioni che il SUAP ritenga necessario di imporre a tutela dell'ordine pubblico e della pubblica incolumità.

Negli **spettacoli equestri e ginnici** non sono permessi esercizi pericolosi se non siano circondati dalle dovute garanzie per il pubblico e per gli attori. Ove trattasi di esercizi ginnici a grandi altezze, si deve collocare una rete adatta ad evitare sinistri.

Per **l'uso degli agenti della Polizia Locale** che concorrono a mantenere sgombro lo spazio destinato alla manifestazione è dovuta, a carico del concessionario, un rimborso del costo nella misura determinata dalla Giunta Comunale.

**Occupazione di suolo pubblico** - Se la manifestazione occupa suolo pubblico è necessario possedere la concessione per l'occupazione di suolo pubblico. È anche possibile richiedere la concessione insieme alla SCIA o istanza di svolgimento della manifestazione.

**Presenza di palco/pedana** - Se si utilizza un palco o una pedana è necessario presentare anche il certificato di collaudo e corretto montaggio del palco/pedana (Decreto Ministeriale 19/08/1996).

**Affluenza/capienza** - Se sono previsti un massimo di 200 posti a sedere è necessario presentare anche relazione tecnica redatta e firmata da professionista competente che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche definite dalla normativa vigente. Se si presenta domanda di autorizzazione per svolgere la manifestazione e sono previsti oltre 200 posti a sedere è necessario aver ottenuto o richiedere congiuntamente anche licenza di agibilità (articolo 80 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"). La licenza sarà rilasciata dalla commissione per la vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente non occorre una nuova verifica, se in data non anteriore a due anni la commissione ha già rilasciato la licenza di agibilità (articolo 141 del Regio Decreto 06/05/1940, n. 635). Fa eccezione il caso in cui la natura dei luoghi degli allestimenti temporanei richieda una specifica verifica delle condizioni di sicurezza.

**Presenza di animali** - Se sono presenti animali è necessario allegare alla documentazione apposita scheda informativa sulle condizioni di detenzione degli animali che il SUAP inoltrerà all'ATS (ex ASL) per gli aspetti di competenza. Se sono presenti animali pericolosi (Decreto Ministeriale 18/04/1996) è necessario possedere la dichiarazione di idoneità alla detenzione di animali pericolosi rilasciata dal Prefetto (articolo 6 della Legge 07/02/1992, n. 150). La commissione scientifica CITES ha redatto un documento che traccia le linee guida per mantenere gli animali nei circhi e nelle mostre itineranti. Lo scopo è quello di fornire indicazioni utili e di proporre un protocollo operativo per verificare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali. In questo modo le amministrazioni locali e gli organi di vigilanza possono accertare preventivamente la presenza dei requisiti per il rilascio delle autorizzazioni necessarie.

**Impatto acustico** - È necessario aver ottenuto, aver presentato o presentare congiuntamente domanda di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività in deroga alle emissioni sonore oppure autocertificare il rispetto dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del Comune. Se si sta presentando SCIA è necessario aver ottenuto autorizzazione per lo svolgimento dell'attività in deroga alle emissioni sonore oppure autocertificare il rispetto dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del Comune. (possibile richiesta di deroga acustica)

**Attività di allestimento, montaggio e smontaggio** - Se previsto, ai fini della tutela e della sicurezza dei lavoratori, relativamente all'attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, si applicano i dettami del Decreto Ministeriale 22/07/2014.

Sono escluse le attività:

- che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee
- di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino a 2 metri rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture
- di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all'estradosso, non superi 6 metri nel caso di stativi e 8 metri nel caso di torri
- di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi sette metri.

**Polizza assicurativa** - Per tutte le manifestazioni di spettacolo o intrattenimento del pubblico, l'esercizio è subordinato alla stipula, da parte dei promotori, di un **contratto di assicurazione** per la responsabilità civile che deve coprire anche la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni causati alle strutture pubbliche e agli spettatori.

**Obblighi in materia di assistenza sanitaria** La Deliberazione della Giunta Regionale 07/10/2014, n. 10/2453 ha introdotto una serie di obblighi in materia di assistenza sanitaria a cui sono sottoposti gli organizzatori di eventi o manifestazioni programmate. In sintesi:

- gli organizzatori, utilizzando la Tabella di cui all'allegato A1 della Deliberazione, devono quantificare il livello di rischio relativo all'evento
- per gli eventi con rischio molto basso o basso dovranno comunicare all'AREU lo svolgimento dell'evento almeno 15 giorni prima del suo inizio. Per quelli con rischio moderato o elevato la comunicazione dovrà avvenire almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'evento e dovrà essere trasmesso il piano di soccorso sanitario (da redigere con l'assistenza di un'associazione di soccorso sanitario scelta dall'organizzatore). Per quelli con rischio molto elevato la comunicazione dovrà avvenire almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'evento e il piano di soccorso sanitario dovrà essere preventivamente validato dall'AREU.

**Dette disposizioni si applicano anche alle manifestazioni sportive indette da società debitamente costituite o autorizzate.**